

CITTÀ DI BIELLA



ORIGINALE DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 477 DEL 10 DICEMBRE 2012

OGGETTO: PATRIMONIO – AUTORIZZAZIONE ALL’OSPITALITA’
TEMPORANEA IN ALLOGGI DI PROPRIETÀ COMUNALE
INTEGRAZIONE - ATTO DI INDIRIZZO

L’anno duemiladodici il dieci del mese di dicembre alle ore 12,00 nella sala delle adunanze della Sede Comunale, si è riunita la Giunta Comunale convocata nelle forme di legge.

Presiede la seduta il sig. Dott. Donato GENTILE nella sua qualità di Sindaco e sono presenti i seguenti sigg.ri:

		PRESENTE	ASSENTE
GENTILE DONATO	SINDACO	X	
CALDESI LIVIA	VICE SINDACO	X	
MELLO RELLA GABRIELE	ASSESSORE		X
OLIVERO MARZIO	ASSESSORE	X	
MILANI VANNA	ASSESSORE		X
GIACHINO CATERINA	ASSESSORE		X
GIBELLO ANDREA	ASSESSORE	X	
GAGGINO MASSIMILIANO	ASSESSORE	X	
PELLA ROBERTO	ASSESSORE		X
DELMASTRO DELLE VEDOVE ANDREA	ASSESSORE	X	
MOSCAROLA GIACOMO	ASSESSORE	X	

Partecipa il Vice Segretario Generale Dott.ssa Angelina FATONE incaricato della redazione del verbale.

Assiste il Direttore Generale Dott. Mauro DONINI.

IL PRESIDENTE

Constatato il numero legale degli intervenuti, invita i presenti alla trattazione dell’argomento indicato in oggetto.

PATRIMONIO – AUTORIZZAZIONE ALL’OSPITALITA’ TEMPORANEA IN ALLOGGI DI PROPRIETÀ COMUNALE INTEGRAZIONE - ATTO DI INDIRIZZO

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che la Legge Regionale 17 febbraio 2010 n. 3 “Norme in materia di Edilizia Sociale” all’art. 25 consente all’ente gestore di alloggi di Edilizia Sociale di concedere l’ospitalità temporanea di persone non facenti parte del nucleo richiedente;

Visto il Decreto del Presidente della Giunta Regionale 4 ottobre 2011 n. 12/R con il quale è stato emanato il “Regolamento delle procedure di assegnazione degli alloggi di edilizia sociale, in attuazione dell’articolo 2, comma 5, della legge regionale 17 febbraio 2010, n. 3” che all’art. 16 prevede che si possa concedere l’ospitalità temporanea per il periodo di un anno a persone legate all’assegnatario da vincoli di parentela o di convivenza more uxorio, nonché per motivi di salute, di studio, di lavoro o di pena, sempre che l’ingresso dell’ospite non comporti la perdita di uno qualsiasi dei requisiti previsti per la permanenza;

Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 069 del 20/02/2012 all’oggetto “*AUTORIZZAZIONE ALL’OSPITALITA’ TEMPORANEA IN ALLOGGI DI PROPRIETÀ COMUNALE - ATTO DI INDIRIZZO*” che tra l’altro ha circostanziato gli aventi diritto alla concessione dell’ospitalità temporanea di un anno seguenti soggetti:

- coniuge non legalmente separato e di età non inferiore a 18 anni;
- convivente more uxorio, previa dichiarazione con atto di notorietà sia da parte dell’assegnatario, sia da parte del convivente;
- figli minori, anche del coniuge o nati fuori del matrimonio, non coniugati ovvero legalmente separati, a condizione che l’altro genitore, qualora esistente, abbia dato il consenso;
- figli maggiorenni a carico, qualora non possano per ragioni oggettive provvedere al proprio sostentamento a causa del loro stato di salute che comporti invalidità totale;
- genitori a carico, qualora non abbiano altri figli anche nel paese di origine o di provenienza, che siano impossibilitati al loro sostentamento per documentati gravi motivi di salute;
- ascendenti di 2° grado (nonni), secondo la legislazione italiana, qualora non abbiano altri figli ovvero siano ultrasessantacinquenni e gli altri figli siano impossibilitati al loro sostentamento per documentati gravi motivi di salute;
- figli maggiorenni, qualora si verificano documentate situazioni in cui l’assegnatario di un alloggio di proprietà comunale, per età avanzata o per gravi motivi di salute e/o condizioni invalidanti ed in mancanza di altri componenti il nucleo familiare in grado di provvedervi, debba ricorrere all’assistenza continuativa;

Considerato che si presentano sempre più spesso situazioni di fragilità sociale ed economica riferita soprattutto a situazioni di separazioni familiari, a sopravvenuti stati di disoccupazione o a lavori precari e/o saltuari che portano figli maggiorenni a tornare nella casa dei genitori poiché hanno bisogno del loro appoggio/aiuto, pur essendo adulti, e che a volte a loro volta hanno dei figli minorenni a carico;

Dato atto che i figli maggiorenni non invalidi non sono contemplati nella citata deliberazione n. 069 del 20/02/2012 tra gli aventi diritto alla concessione dell'ospitalità temporanea di un anno;

Ritenuto di integrare l'elenco degli aventi diritto alla concessione dell'ospitalità temporanea di un anno con i figli maggiorenni non invalidi (con eventualmente figli a carico) che presentano delle situazioni economiche/sociali tali da non poter essere socialmente ed economicamente indipendenti;

Precisato che le situazioni di cui al precedente paragrafo, per la concessione dell'ospitalità temporanea dei figli maggiorenni non invalidi, dovranno essere attestate dai competenti Servizi Sociali;

Ribadito:

- che qualora si tratti di cittadini extracomunitari, l'ospitalità può essere concessa se l'ospite è già legalmente soggiornante in Italia, quindi in regola con il permesso di soggiorno da presentarsi agli uffici;
- che la concessione dell'ospitalità, verificati i requisiti, è subordinata alla presentazione da parte dell'assegnatario richiedente l'ospitalità dell'idoneità igienico/sanitaria e di ricettività dell'alloggio rilasciata dall'A.S.L. di riferimento;

Visti:

- ✓ la Legge 6 marzo 1998, n. 40 "Disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero";
- ✓ il D.Lgs 25 luglio 1998, n. 286 "Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero";
- ✓ la Legge 30 luglio 2002, n. 189 "Modifica alla normativa in materia di immigrazione e di asilo";
- ✓ il Decreto Legislativo 8 gennaio 2007, n. 3 recante "Attuazione della direttiva 2003/109/CE relativa allo status di cittadini di Paesi terzi soggiornanti di lungo periodo";
- ✓ il vigente Statuto Comunale;
- ✓ il D. Lgs. 18 Agosto 2000, n. 267;

DELIBERA

1. di integrare l'elenco, di cui alla deliberazione della Giunta Comunale n. 069 del 20/02/2012, degli aventi diritto alla concessione dell'ospitalità temporanea di un anno con i figli maggiorenni non invalidi (con eventualmente figli a carico) che presentano delle situazioni economiche/sociali tali da non poter essere socialmente ed economicamente indipendenti;
2. di precisare che le situazioni di cui al punto 1, per la concessione dell'ospitalità temporanea dei figli maggiorenni, dovranno essere attestate dai competenti Servizi Sociali;
3. di precisare che qualora si tratti di cittadini extracomunitari, l'ospitalità può essere concessa se l'ospite è già legalmente soggiornante in Italia, quindi in regola con il permesso di soggiorno da presentarsi agli uffici;

4. di precisare che la concessione dell'ospitalità, verificati i requisiti, è subordinata alla presentazione da parte dell'assegnatario richiedente l'ospitalità dell'idoneità igienico/sanitaria e di ricettività dell'alloggio rilasciata dall'A.S.L. di riferimento;
 5. di dichiarare, con successiva separata votazione favorevole unanime palese, la presente immediatamente eseguibile, stante l'urgenza.
-